



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/4922/B14

Venezia, 29 marzo 2011

Alla personale attenzione dei

Dirigenti Scolastici

- Direzioni didattiche

- Istituti Comprensivi

LORO SEDI

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Al dirigente Ufficio IV

SEDE

e p.c.

Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. -

Comparto Scuola - LORO SEDI

OGGETTO: Obbligo frequenza docenti di ruolo scuola primaria corsi formazione linguistica finalizzati al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese.

A seguito di quesiti pervenuti, concernenti quanto indicato in oggetto, si evidenzia quanto segue.

L'art. 10, comma 5 del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133), pubblicato nella G.U. del 2 luglio 2009 n. 151, che, com'è noto, contiene indicazioni per la formazione delle classi e la gestione degli organici delle scuole di ogni ordine e grado, prevede testualmente quanto segue, relativamente alla scuola primaria:

*"5. L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. **Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica**, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL."*

Le **disposizioni relative alle assunzioni in ruolo** del personale docente, diramate da MIUR, prevedono inoltre espressamente quanto segue (istruzioni operative):

"All'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s....."



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

I **decreti interministeriali contenenti le disposizioni sulla determinazione degli organici** del personale docente infine, in applicazione dell'art. 1, comma 128 della legge 30.12.2004 n. 331, stabiliscono che l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti delle classi (in almeno due classi) in possesso dei requisiti per insegnare tale lingua, ponendo in capo ai dirigenti scolastici la responsabilità del completo utilizzo di detti insegnanti prima di fare ricorso a specialisti esterni.

Si ritiene utile ricordare i predetti requisiti:

- superamento concorso ordinario o sessione riservata con contestuale superamento prova lingua inglese;
- laurea in lingua straniera (pluriennale Inglese) congiuntamente ai titoli di studio che danno accesso all'insegnamento nella scuola primaria;
- Laurea in scienze della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;
- specializzazione (almeno livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli uffici Scolastici Regionali.

Dalle disposizioni citate si evince:

- **l'obbligo e la diretta responsabilità, per i dirigenti scolastici** interessati, di individuare chiaramente i docenti di ruolo, facenti parte dell'organico d'istituto, in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese, ai fini del loro pieno utilizzo nelle classi (almeno due), in modo da fare ricorso il meno possibile a specialisti esterni, nonché **l'obbligo, per i medesimi dirigenti scolastici**, di individuare coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui trattasi al fine di avviarli ai corsi di formazione linguistica;
- **l'obbligo per i docenti di ruolo di scuola primaria non specializzati (e non in possesso degli altri requisiti per impartire l'insegnamento della lingua inglese)**, di frequentare gli appositi corsi di formazione linguistica organizzati dall'Ufficio scolastico regionale in collaborazione con gli Uffici scolastici territoriali.

A tal fine i dirigenti medesimi, nel caso in cui non possiedano tutte le informazioni necessarie ad individuare il personale di cui trattasi, avranno cura di acquisire da tutti gli insegnanti di ruolo titolari nell'istituto **una dichiarazione personale**, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 **sotto la loro personale responsabilità dai docenti in questione** (vedi allegato fac simile) con la quale gli stessi attestano il possesso o meno dei prescritti requisiti.

Si ritiene utile evidenziare che coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere devono essere sottoposti a specifico provvedimento disciplinare.

Sulla base di tali dichiarazioni i dirigenti scolastici oltre a procedere, come già precisato, ad utilizzare in almeno due classi il personale in possesso dei requisiti, avranno cura di segnalare agli Uffici competenti **i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non possedere i predetti requisiti.**

Si evidenzia a tal fine che sono obbligati alla frequenza dei corsi di formazione linguistica **i docenti immessi in ruolo negli ultimi dieci anni**, quindi dall'a.s. 2001/02, dando la priorità a quelli immessi in ruolo nel corrente a.s. 2010/11, quindi a quelli immessi in ruolo nell'a.s. 2009/10 e così via.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che presumibilmente cesseranno dal servizio, per raggiunti limiti di età, nel prossimo quinquennio (dall'a.s. 2011/12 all'a.s. 2015/16).

Inoltre i docenti che, per motivi vari, hanno interrotto la frequenza degli attuali corsi di formazione linguistica, dovranno frequentare e portare a compimento quelli che saranno attivati il prossimo anno scolastico.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del personale insegnante interessato e si confida nel puntuale adempimento delle operazioni richiamate nella presente nota.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Roberto Spampinato